SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) RIUNIONE DEL 12 GENNAIO 1949 (14a in sede deliberante)	« Proroga al pagamento degli assegni rinno- vabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette » (N. 186):	
	TAFURI, relatore Pag. 53, 54 RICCI Federico 53 FORTUNATI 53, 54 ZOLI 54 PERINI 54 PRESIDENTE 55	3 4 4 4
Presidenza del Presidente PARATORE	«Assegnazioni delle somme di lire 46 milioni 855.000, occorrenti per la corresponsione delle maggiori indennità di carovita del personale del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti in Roma» (N. 201) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
Disegni di legge : (Discussione e approvazione)	PRESIDENTE	5
«Provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore » (N. 193-B) – Urgenza): PRESIDENTE 46 TAFURI, relatore	« Nuove disposizioni relative al decreto le- gislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni, e modifica dei ter- mini stabiliti dall'articolo 5 del decreto stesso » (N. 203) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
«Provvedimenti finanziari a favore del- l'Ente edilizio di Reggio Calabria per met- terlo in grado di conseguire l'equilibrio del - proprio bilancio » (N. 184): PRESIDENTE 47, 48 FORTUNATI 47, 48 ZOLI 47 RICCI Federico 48, 49 RUGGERI 48, 49 GAVA 49	« Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbon fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione delle riscossioni del diritto medesimo sui residui di olii minerali destinati alla combustione, nonchè determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo » (N. 215) (Approvato dalla Camera dei deputati):	6
« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale per le Tre Venezie un mutuo di lire 80.000.000 » (N. 188): ZOLI, relatore 50, 51 VALMARANA	ZOLI, relatore	7 7
«Autorizzazione di un ulteriore spesa di lire 100 milioni per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine » (N. 190):	«Concessione di una sovvenzione straordi- naria all'Ente autonomo Volturno di Napoli» (N. 183):	
PRESIDENTE	Presidente	

14a RIUNIONE (12 gennaio 1949)

La riunione ha inizio alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Armato, Braccesi, De Gasperis, Fortunati, Gava, Luisetti, Marconcini, Perini, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Ziino, Zoli, Zotta, Rubinacci.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore ». (N. 193-B-Urgenza)

(Modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore ».

Questo provvedimento approvato dalla nostra Commissione senza modificazioni, sia perchè doveva entrare in vigore il 1º gennaio, sia perchè una Commissione come la nostra, non poteva non apprezzare i motivi di questa maggiore entrata dello Stato, ci ritorna modificato dalla Commissione Finanza e tesoro della Camera.

Voi sapete che qualche pressione era stata fatta perchè noi deliberassimo alcune modifiche al disegno di legge, ma la nostra Commissione, fedele a quella che è la prassi di non proporre diminuizioni di entrate, lo ha approvato nella seduta del 20 dicembre 1948, così come era stato presentato. La Camera dei deputati viceversa ha apportato al disegno di legge una piccola, modesta modificazione.

TAFURI, relatore. Come i colleghi ricorderanno, la tariffa per le tasse di circolazione sulle autovetture fin dalla sua istituzione, prevedeva la riduzione del 50 per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e la riduzione di un terzo per i taxì. La Camera dei deputati ha invece voluto portare la riduzione per le auto da noleggio di rimessa al 60 per cento e per i taxì in servizio pubblico ad un quinto, diminuendo pertanto i proventi di questa tassa. Deve essere ben chiaro però, perchè la modifica apportata dalla Camera lascia adito ad una dubbia interpretazione, che queste riduzioni riguardano le autovetture

immatricolate prima del 1935, cioè le autovetture vecchie, e soltanto quando esse siano adibite ai servizi di rimessa o al servizio pubblico da piazza. La Camera dei deputati ha voluto discriminare le autovetture vecchie dalle nuove, ma la dizione adottata dalla Camera non è ben chiara; infatti, nella nota alla tariffa b) si dice: « per le autovetture da noleggio di rimessa: riduzione del 50 per cento »; e poi « per le autovetture immatricolate prima del 1935 la riduzione è del 60 per cento ».

Quest'ultima frase costituisce l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati.

Poichè questa dizione potrebbe dar luogo ad interpretazioni erronee, sia dunque ben chiaro che dicendo: «autovetture immatricolate prima del 1935», ci si riferisce esclusivamente alle autovetture di rimessa e di servizio pubblico.

PRESIDENTE. Dopo le precisazioni del relatore, poichè nessuno chiede di parlare, pongo in votazione il disegno di legge con la modifica apportata dalla Commissione finanze e tesoro della Camera.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Discussione del disegno di legge: « Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente Autonomo Volturno di Napoli ». (Numero 183).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente Autonomo Volturno di Napoli ».

È questo un disegno di legge che rientra nel quadro dei provvedimenti a favore dell'Italia Meridionale; si tratta di concedere 184 milioni all'Ente Volturno di Napoli per coprire dei disavanzi di gestione. Su di esso purtroppo debbo fare alcune obiezioni di forma.

L'Ente Autonomo Volturno di Napoli è un Ente che ha avuto la concessione idroelettrica derivante dal Volturno e che più tardi, ha avuto la facoltà di esercitare pubblici servizi dal Municipio di Napoli, come quello dell'Azienda tramviaria. Questo Ente si trova attualmente ad avere un disavanzo di circa 184 milioni. Il Governo, intendendo coprire questo disavanzo, per trovare i fondi occorrenti è ricorso a questa operazione: esistono due decreti legislativi che autorizzano lo stanziamento di 5 miliardi per anticipazioni a favore dei « fornitori creditori dello Stato ».

Allora il Governo si è detto: «poichè di questi cinque miliardi è ancora disponibile una certa somma, storniamo 184 milioni e diamoli all'Ente Volturno». Ma i residui in discussione riguardano anticipazioni che vanno restituite, mentre nel caso in questione si tratta invece di una somma che non verrà rimborsata, e cioè di una sovvenzione a fondo perduto.

Precisate le mie obiezioni, propongo di accordarci con il Ministro competente o per il ritiro del disegno di legge o per modificarlo in una forma che ce ne permetta, nell'interesse di Napoli, l'approvazione.

FORTUNATI. Io vorrei che si specificasse che cosa in effetti sia questo Ente Autonomo Volturno, affinchè se lo Stato deve intervenire, si possa avere una idea non della sua struttura tecnico-finanziaria, ma della sua struttura organizzativa; in altri termini da chi questo Ente autonomo è amministrato, chi sono gli amministratori e da chi sono scelti. Mi pare che questo debba formare oggetto di esame da parte nostra.

PRESIDENTE. Chiederemo che ci si informi anche in proposito. Se non si fanno osservazioni, la mia proposta si intende approvata.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvedimenti finanziari a favore dell'Ente
Edilizio di Reggio Calabria per metterlo in
grado di conseguire l'equilibrio del proprio
bilancio ». (N. 184).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti finanziari a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria per metterlo in grado di conseguire l'equilibrio del proprio bilancio ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Si tratta di autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo di 30 milioni a favore di questo Ente edilizio per risanare il suo bilancio che è in disavanzo.

La Cassa depositi e prestiti è garantita, naturalmente, per quanto riguarda il rimborso; infatti, ove l'Ente edilizio non fosse in grado di soddisfare il suo debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti si rivolgerà al Ministero del tesoro che provvederà al pagamento delle rate scadute.

Orbene, poichè lo Stato da parecchio tempo fa garanzie di questo tipo, su prestiti ed emissioni, occorre che la Commissione Finanze e tesoro sappia a quanto ascendono le garanzie che lo Stato ha dato, sia pure attraverso enti autorizzati per legge, come per esempio l'I. R. I. Tanto più che, secondo il mio modo di vedere questi rischi debbono figurare almeno nella parte patrimoniale. Voi credete, per esempio, che l'Ente di Reggio Calabria provvederà all'ammortamento del mutuo?

Pertanto, pur proponendo di approvare questa concessione e di dare questa autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti, contemporaneamente proporrei di chiedere al Ministro del tesoro di riepilogare tutte le garanzie che finora sono state concesse, perchè esse devono figurare anche nel bilancio.

FORTUNATI. Mi sembra di non avere bene compreso la portata dell'articolo 4 che dice: «Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio». Questo articolo sta forse a significare che, nell'eventualità già scontata che l'Ente non paghi il suo debito, il Ministero è autorizzato con propri decreti a provvedere alle variazioni?

Se così è, viene per altra via ad essere violato l'articolo 81 della Costituzione. Infatti, se in quel dato momento in cui lo Stato deve intervenire la spesa non è prevista in bilancio, come fa lo Stato a pagare?

PRESIDENTE. Si tratta di stabilire se queste garanzie che lo Stato dà per emissione di capitali debbano rientrare nellé necessità di copertura previste dall'articolo 81 della Costituzione.

ZOLI. Faccio osservare comunque che nel caso di mancato pagamento da parte del-

14a RIUNIONE (12 gennaio 1949)

l'Ente, contemporaneamente lo Stato accende un credito garantito da ipoteche sugli immobili di proprietà dell'Ente stesso e quindi si verifica solamente un movimento di capitali.

RICCI FEDERICO. Ma se compra delle azioni che non valgono niente andrà in perdita!

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'ultimo comma dell'articolo 3 dice: «In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in base a questa legge, saranno iscritte ipoteche legali a favore dello Stato su uno o più stabili di proprietà dell'Ente». Quindi una copertura esiste.

RICCI FEDERICO. Se lo Stato sovvenziona una industria, un privato o un ente pubblico a fondo perduto, queste somme figurano nel bilancio usuale, regolarmente; ma adesso si è escogitato un altro sistema: lo Stato presta dei denari – però sa che non li recupererà mai – e iscrive al movimento capitali dei crediti verso enti che saranno insolventi. Io ora domando se, quando si arriva a dichiarare questa insolvenza, essa non debba figurar mai nei bilanci. In conseguenza si dovrebbe fare una inchiesta precisa sui crediti dello Stato e sul movimento di capitali. Credo di essermi così spiegato chiaramente.

PRESIDENTE. Vorrei ripetere quello che poco fa ha detto anche il collega Zoli e che cioè bisogna tenere presente la garanzia reale che lo Stato riceve mediante l'accensione di ipoteche sui beni degli Enti. Che cosa poi valga questa garanzia, noi, in verità, non sappiamo.

RICCI FEDERICO. Non vale niente.

RUGGERI. Vorrei fare un'osservazione cioè che vari provvedimenti di questo genere sono stati adottati per similari istituti, come l'Istituto Case Popolari e l'I. N. C. I. S.

Ora, sul piano generale del problema, vorrei che si creasse una regola e che la Commissione finanze e tesoro si esprimesse in termini precisi.

FORTUNATI. A me sembra che qui si sia sfiorato e che si ripresenti un problema generale, del come cioè noi ci dobbiamo comportare circa la portata dell'articolo 81 della Costituzione, perchè attraverso prestiti o sotto una forma mascherata di prestiti, ad un certo momento, è possibile che lo Stato sopporti una spesa non iscritta nel bilancio senza

la necessaria copertura. Il che vorrebbe dire che il potere esecutivo sopporta e va incontro e delle spese prima che il potere legislativo si sia pronunciato. Queste, secondo me, è il problema fondamentale che però, ripeto, non voglio sia portato alle estreme conseguenze nei riguardi del provvedimento specifico.

Quindi io non sono affatto contrario a che siano dati i 30 milioni all'Ente edilizio di Reggio Calabria, ma sono contrario al modo come questi 30 milioni vengono dati, perchè anche la strutturazione del provvedimento lascia perplessi.

Dice l'articolo 3 che, ove l'Ente edilizio di Reggio Calabria non sia in grado di soddisfare ai suoi debiti alla scadenza stabilita, la Cassa depositi e prestiti darà comunicazione al Ministero del tesoro dell'inadempienza. Ciò in ultima analisi significa che il garante si trova senza nessuna possibilità, diciamo così, di essere garantito. Infatti se l'ente non paga alle relative scadenze il Ministero del tesoro deve intervenire su comunicazione della Cassa depositi e prestiti.

A me sembra che questo sistema non sia ammissibile, in quanto che, prima della comunicazione di insolvenza al Tesoro, si dovrebbe avere la preventiva escussione del debitore.

PERINI. Sempre in tesi generale, e non entrando nel merito del provvedimento specifico, mi pare che, così come è congegnato, il provvedimento sia nè più nè meno che incitamento a questo Ente edilizio di Reggio Calabria a non pagare le proprie rate. Sarebbe perciò opportuno che in avvenire si evitassero disposizioni di questo genere.

PRESIDENTE. La discussione potrebbe essere ancora più allargata secondo la natura dell'operazione; perchè evidentemente un prestito che si traduce in un investimento ha un significato, mentre un prestito che si traduce in una copertura di disavanzo ha un altro significato.

Intendiamoci bene: se si tratta di un prestito con tutte le regole e con una garanzia di rimborso, e specialmemente entro certi limiti di tempo, l'articolo 81 della Costituzione è rispettato. Se si tratta di un prestito che si tradurrà in una copertura di perdita verificata e si dovrà rimborsare in un periodo di tempo

14a RIUNIONE (12 gennaio 1949)

allora la perplèssità è evidente. Il problema perciò è grave e di difficile soluzione: si domanda se le garanzie in genere che lo Stato dà debbano o no essere coperte, secondo l'articolo 81. Ma, d'altra parte se noi, di fronte a tutti i casi che ci si presentano, arrivassimo a questa conclusione sull'interpretazione dell'articolo 81, e cioè alla sua applicazione rigorosa, toglieremmo la possibilità di andare incontro agli Enti che chiedono prestiti in simili circostanze.

Come voi sapete, sono stati dati anche dei pareri al riguardo. Ci fu anzi una riunione solenne nella quale si decise una linea di massima da seguire, e si riunì anche una Commissione, che io presidetti, alla quale erano presenti anche il collega Bertone ed il Vicepresidente della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati.

In quella occasione noi demmo un parere che è stato comunicato dai Presidenti del Senato e della Camera al Governo, e il Governo si deve attenere a questo parere. Evidentemente qualche dubbio è stato espresso sopra di esso.

Dopo queste brevi osservazioni, credo che tutti siano d'accordo nell'approvare il provvedimento sottoposto al nostro esame.

PERINI. Sarebbe però opportuna, per una maggiore convenienza, la preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti. Io so già, onorevole Presidente, che cosa lei mi risponderà. Ma, in linea di massima, io credo che si dovrebbe affermare questo dovere da parte della Cassa depositi e prestiti.

RICCI FEDERICO. Desidererei fare una osservazione per quel che riguarda il disavanzo di questo Ente edilizio. Questo disavanzo potrebbe, almeno parzialmente, essere coperto con una rettifica dei fitti. Se tutte le volte che l'Ente edilizio è in disavanzo interviene lo Stato, noi non avremo mai i fitti corrispondenti alla realtà delle cose. È vero che è stato adottato questo sistema, come ha ricordato il collega Ruggeri, verso l'I. N. C. I. S. ma tale ente, come voi sapete, si trova in particolari condizioni.

Ora, come ho detto, se quando c'è un disavanzo lo Stato sempre interviene, ci rimetterà

notevoli capitali e non si arriverà mai ad avere dei fitti economici.

Io vorrei che si prendesse atto di questa mia affermazione; per questa volta non faccio opposizione, ma se si ripresenterà un caso consimile mi opporrò decisamente.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'aumento dei fitti, onorevole Ricci, io credo che per ora non possiamo far altro che attendere la nuova legge.

GAVA. Vorrei sapere quali garanzie può dare l'Ente, se vi sono dei precedenti impegni e se vi sono precedenti ipoteche da parte dello Stato. Se tali impegni sussistone, vorrei anche sapere se sono stati mantenuti.

RICCI FEDERICO. Noi autorizziamo lo Stato ad erogare centinaia di milioni a favore di enti, senza che la pratica sia approfondita, senza conoscere il bilancio di questi enti e quali siano i loro amministratori.

Mi sembra che noi prendiamo delle deliberazioni importantissime troppo alla leggera. Ho già chiesto altre volte, e torno a chiederlo, che quando si tratta di richieste a favore di terzi, queste richieste siano sempre accompagnate da un bilancio e da una relazione. La Commissione non può in simili casi deliberare senza meditarvi!

PRESIDENTE. Siamo d'accordo sulla necessità di tener conto delle osservazioni dell'onorevole Ricci Federico.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente edilizio di Reggio Calabria un mutuo di lire 30 milioni per porlo in grado di provvedere al soddisfacimento delle passività ed al normale andamento della gestione.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Art. 2.

L'ammortamento del mutuo, decorrente dal 1º gennaio successivo alla sua erogazione, avverrà in trenta annualità costanti posticipate, comprensive dell'interesse del 5,80 per cento.

(È approvato).

14a RIUNIONE (12 gennaio 1949)

Art. 3.

Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.

Ove l'Ente edilizio di Reggio Calabria non sia in grado di soddisfare il suo debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore darà comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1888, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sarà iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o più stabili di proprietà dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, che offrano adeguata garanzia.

(È approvato)

Art. 4.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 $(\hat{E}\ approvato).$

Art. 5.

Per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno 1947, l'Ente edilizio di Reggio Calabria è esonerato dell'obbligo dell'accantonamento del 20 per cento dei fitti riscossi, di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705.

(È approvato).

Pongo ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti
a concedere all'Ente Nazionale per le Tre
Venezie un mutuo di lire 80.000.000 ». (Numero 188).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale per le tre Venezie un mutuo di lire 80.000.000 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. ZOLI, relatore. Si tratta di lavori di modifica e miglioramento su terreni di proprietà dell'Ente nazionale per le tre Venezie che si chiamava una volta Ente Rinascita agraria delle Tre Venezie. La relazione ministeriale dice: «l'Ente pur avendo una buona situazione patrimoniale, non si trova in condizioni tali da consentirgli di pagare in unica soluzione il suo debito e neppure di sopperire alle esigenze della propria attività comprendenti le ricostruzioni agrario—fondiarie dei suoi beni, che hanno subito danni a seguito delle trascorse vicende belliche ».

Per queste ragioni l'Ente si rivolge alla Cassa depositi e prestiti chiedendogli un finanziamento, sotto forma di mutuo, per sistemare la vecchia operazione per la quale ottenne una anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti stessa. L'operazione è perfettamente uguale alla precedente e nella relazione si dice che l'Ente ha l'effettiva possibilità di fronteggiare con le proprie rendite l'ammortamento graduale dell'operazione prospettata. Si tratta, in sostanza, di terreni che vanno rimessi in sesto, ed io penso che l'Ente si troverà in condizioni di fronteggiare la situazione.

Come ho già detto, l'operazione è perfettamente uguale alla precedente come struttura, con questa sola differenza: che si tratta di dare 50 milioni, oltre i trenta milioni che la Cassa depositi e prestiti già concesse nel 1935. Ad ogni modo si tratta di investimenti edilizi per i quali c'è maggiore probabilità, che non per altri investimenti, che l'Ente faccia fronte ai suoi impegni.

VALMARANA. Io sono particolarmente favorevole a questo provvedimento, anche perchè ho avuto occasione di essere a contatto

14ª RIUNIONE (12 gennaio 1949)

con l'Ente delle tre Venezie, Ente nazionale che praticamente è di proprietà assoluta dello Stato. Questo Ente ha fatto veramente delle bonifiche notevoli presso Gorizia e adesso sta preparandosi a fare una bonifica nella zona di Caorle. Per di più ha in mano per conto dello Stato un gruppo abbastanza cospicuo di proprietà nell'Alto Adige, costituito da fondi agricoli, da boschi ed anche da alberghi. E ne ha di notevoli anche a Merano. Tutta questa proprietà, più altri possedimenti che l'Ente ha verso Tarvisio e che hanno la stessa origine, debbono essere venduti in relazione all'ordine impartito dal Governo.

Naturalmente, vendendo a piccoli proprietari l'Ente fa anche un'opera di frazionamento molto notevole.

Io sono convinto che in avvenire questo Ente nazionale delle bonifiche delle Tre Venezie potrà anche pagare, perchè ha una consistenza assai superiore agli 80 milioni richiesti e non c'è alcun pericolo che lo Stato non riceva più quanto gli anticipa. Come direttore ha il signor Bigattelli, quello che era una volta il direttore dell'Istituto di Credito Fondiario delle tre Venezie, bravissima ed onesta persona.

Ripeto che è una istituzione seria; attualmente, per esempio, in relazione alla sua tradizione di serietà, è stato richiesto di inviare suoi organi tecnici ed esaminare alcune bonifiche da iniziare nel Meridione.

FORTUNATI. Ma è un Ente di diritto pubblico o di diritto privato?

PRESIDENTE. È un ente di diritto pubblico che è stato costituito dopo l'altra guerra.

FORTUNATI. Allora se, come ha detto il collega Valmarana, questo Ente ha realmente queste gestioni economiche per delega dello Stato è resa ancora più incomprensibile la strada seguita perchè, se così è, non può lo Stato indirettamente intervenire in quanto gli 80 milioni richiesti dall'ente, oltre alla gestione generale dell'Ente stesso, dovrebbero servire anche per la gestione per conto dello Stato.

VALMARANA. Se io avessi previsto questa discussione, mi sarei preparato per intervenire e per dare tutti i chiarimenti. Io ho dato solo un'occhiata generale al disegno di legge, ma sono convinto che questi 80 milioni servono per la gestione dell'ente e dei

beni che restano e che sono proprio di sua spettanza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli. Ne dò lettura:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente Nazionale per le Tre Venezie un mutuo di lire 80 milioni da destinarsi alla estinzione di passività ed al normale andamento della gestione dell'Ente stesso.

(E approvato).

Art. 2.

La somministrazione del mutuo di cui al precedente articolo potrà effettuarsi, su richiesta dell'Ente suddetto, in unica soluzione oppure a rate, non oltre il 31 dicembre 1948.

ZOLI, relatore. All'articolo 2 propongo che la data del 31 dicembre 1948 sia spostata al 31 marzo 1949.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 con la sostituzione delle parole «il 31 dicembre 1948 » con le altre «il 31 marzo 1949 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

L'ammortamento delle somme somministrate decorrerà dal 1º gennaio 1949 e sarà effettuato mediante il pagamento di trenta annualità costanti posticipate calcolato all'interesse annuo del 5,80 per cento.

Le annualità di ammortamento saranno pagate a rate semestrali, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

A questo articolo, in analogia all'emendamento approvato all'articolo 2 la data del 1º gennaio 1949 va sostituita con la data del 1º aprile 1949. Pongo ai voti l'articolo 3 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

14ª RIUNIONE (12 gennaio 1949)

Art. 4.

Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.

Ove l'Ente Nazionale per le Tre Venezie non esegua il pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale, darà comunicazione della inadempienza al Ministero del tesoro, il quale provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo surrogato alla Cassa depositi e prestiti a termine dell'articolo 1949 del Codice civile.

In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma sarà iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o su alcuni degli immobili di proprietà dell'Ente Nazionale delle Tre Venezie, che offrano adeguata garanzia.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(E approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Autorizzazione di una ulteriore spesa di
lire 100 milioni per l'esecuzione dei lavori di
sistemazione delle Fosse Ardeatine ». (Numero 190).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Autorizzazione di una ulteriore spesa di 100 milioni per l'esecuzione

dei lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine». Si tratta di accrescere di 100 milioni la spesa di 70 milioni autorizzata con decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 365 e l'altra di 130 milioni autorizzata con decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 53. In questo caso la copertura è prevista in quanto si trova nella nota di variazione.

Dichiaro aperta la discussione generale. RICCI FEDERICO. Debbo protestare, in questo caso, non per la spesa in sè, ma per il sistema, perchè qui si sono spesi prima 70 milioni, poi 130 e adesso se ne spendono altri 100. È un brutto sistema, quando si fa un lavoro che costerà 100, cominciare col dire che costa 20. Io vorrei attirare l'attenzione della Commissione su questo fatto: non è possibile che nell'Amministrazione dei lavori pubblici vi siano degli ingegneri così deficienti che non siano capaci di fare un preventivo un po' più esatto.

PRESIDENTE. Questa osservazione, onorevole collega, dovrebbe essere applicata ai nove decimi dei provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici. Parliamoci chiaro.

RICCI FEDERICO. Settanta più 130 più 100 fanno 300 milioni!

PRESIDENTE. D'accordo con il collega Ricei! Ma questa è una osservazione che non si riferisce soltanto a questo argomento: quanti casi di questo genere non si verificano nell'Amministrazione dei lavori pubblici! E molte volte non è sempre aggiornamento di prezzi ma è proprio previsione errata.

RICCI FEDERICO. Volutamente errata! ZOLI. In questo caso è stato cambiato il progetto.

PRESIDENTE. Si tratta di opera di pietà, legata al più triste ricordo che noi abbiamo dell'ultima guerra. Quindi vi propongo, data la natura dell'opera, di approvare il disegno di legge. È un omaggio ai morti e anche un monito ai viventi.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Per i lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine in Roma è autorizzata l'ulteriore spe-

14a RIUNIONE (12 gennaio 1949)

sa di lire 100.000.000 in aggiunta alle precedenti autorizzazioni disposte con i decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 365 e 28 gennaio 1948, n. 53.

Alla predetta spesa di lire 100.000.000 sarà provveduto con apposita menzione alle Note di variazioni in aumento delle entrate.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alla iscrizione della somma anzidetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione alle effettive necessità.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gaz*zetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga al pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette ». (N. 186).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette ». Dichiaro aperta la discussione generale.

TAFURI, relatore. Voi sapete che l'articolo 9 della legge fondamentale sulle pensioni di guerra stabiliva che, ove non fosse possibile accertare immediatamente l'infermità e fossero necessari nuovi esami e inchieste, venisse provvisoriamente liquidato un assegno temporaneo in attesa della liquidazione definitiva. L'articolo fissa però dei limiti di tempo a proposito della corresponsione di questi assegni temporanei. Questa disposizione fu modificata con il decreto 12 aprile 1945, n. 200

il quale disponeva che la proroga degli assegni non potuti rinnovare alla scadenza fosse protratta per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione. Questo termine è scaduto con il 14 ottobre 1946. Da allora, poichè la mole del lavoro di accertamento era tale da non poterla smaltire, si è andati avanti con delle proroghe successive di sei mesi in sei mesi. L'ultima di queste proroghe è scaduta col 14 ottobre 1948.

Ora, pur essendo cessata questa proroga, praticamente gli uffici e gli Enti sanitari, soprattutto, che dovevano procedere a questi accertamenti definitivi, non hanno ancora – e voi tutti lo sapete meglio di me, perchè ogni giorno abbiamo pressioni di questo genere – ultimato il loro lavoro. Il Ministro del tesoro ha provveduto a questo stato di cose presentando un piccolo disegno di legge con cui si proroga ancora di altri sei mesi questo termine, cioè computando anche il tempo passato in carenza e portando la proroga al 14 aprile 1949, data che si presume sufficiente.

Ora, poichè io non credo che il lavoro avrà termine col 14 aprile, mi permetterei di chiedere alla Commissione che invece di approvare una proroga di sei mesi, allargasse il termine fino a tutto il 31 dicembre 1949, nella speranza e con la raccomandazione vivissima che entro questo periodo siano espletate, una volta per sempre, tutte queste pratiche. Il primo articolo del disegno di legge riflette questa questione. Il secondo articolo riguarda le volture di pensioni, cioè le pensioni volturate, o riversibili, alle madri vedove e agli orfani minorenni, cioè alle cosiddette persone indirette.

RICCI FEDERICO. Non si può andare ultra petita. Mi sembra che se è stato chiesto questo termine non si possa andare oltre il termine stesso.

FORTUNATI. Vorrei dire al collega Tafuri che, se fosse tutto vero quello che è scritto nella relazione ministeriale, ne conseguirebbe una interpretazione poco benevola verso il comportamento dell'Amministrazione pubblica. Infatti, sembra che dopo il regio decretolegge 13 novembre 1919, n. 2232, non ci sia stato bisogno di alcuna proroga, mentre invece dopo il decreto legislativo luogotenen-

14a RIUNIONE (12 gennaio 1949)

ziale 12 aprile 1945 c'è stato bisogno di numerose e successive proroghe. Ora a me sembra che, dal punto di vista di questo problema, l'altra guerra debba aver dato luogo ad una mole di pratiche molto più numerosa dell'ultima guerra Ora, perchè l'Amministrazione pubblica non riesce a fare oggi quello che è riuscita a fare nel 1919 e nel 1920?

Insomma, è un anno e mezzo, sono due anni che tutti gridano e strepitano che bisogna finire: dovremmo essere arrivati alla conclusione ormai, ma l'onorevole Tafuri, come ha detto, ha già dei motivi per credere che anche nel termine previsto dal disegno di legge non si arriverà in porto. Infatti invece della proroga fino ad aprile, l'onorevole Tafuri stesso propone di arrivare fino a dicembre e, ha detto, « con la speranza e con la raccomandazione» che a dicembre tutte le pratiche siano evase. Oltre alla raccomandazione proposta dall'onorevole Tafuri, bisognerebbe che si mettesse anche in luce perchè l'Amministrazione pubblica in un'altra epoca storica trovatasi di fronte a problemi di grossa mole - e io sono convinto di mole anche maggiore - li ha risolti tutti con minor tempo e personale mentre oggi non riesce ad affrontare rapidamente la soluzione.

ZOLI. Questo provvedimento è grave non per il contenuto, ma perchè è una legge retroattiva, in quantochè noi proroghiamo un termine già scaduto. Noi diciamo oggi di prorogare: cioè il giorno della pubblicazione della legge sarà prorogato un termine scaduto. Ora, per me, questa non è una cosa ammissibile.

PRESIDENTE. Debbo dire, ad onore della Commissione, che questo disegno di legge è stato presentato quando il termine era già scaduto.

TAFURI, relatore. Esso è stato presentato il 14 dicembre: due mesi, cioè, dopo la scadenza.

ZOLI. Questo è per me il punto più serio. Se noi cominciamo ad aprire la via a tutte queste proroghe a termine scaduto, noi non ci fermeremo più. Quindi, se si potesse trovare una formulazione diversa che riaprisse i termini e dicesse che la legge si applica da oggi fino ad un determinato giorno, ciò mi parrebbe opportuno. Bisogna cioè studiare una nuova formulazione della legge.

TAFURI, relatore. Debbo dire anzitutto all'onorevole Fortunati, che sono d'accordo con lui in linea di massima. Però c'è da fare solamente questa osservazione: durante la passata guerra, questi provvedimenti venivano presi a misura che le infermità si susseguivano. Infatti, la prima legge fondamentale è del 1916; poi c'è quella del 1917 e da ultimo, alla fine del 1919, fu concessa la proroga di un anno, andando, quindi, a finire a tutto il 1920, e cioè a due anni dopo la fine della guerra.

In questa guerra abbiamo avuto un gran numero di casi di mutilati e invalidi che si sono verificati dopo 1'8 settembre '43 e molti di questi mutilati e invalidi - voi lo sapete meglio di me - sono rientrati in patria negli anni 1945, 1946, 1947 e anche nel 1948, trattandosi di prigionieri che sono venuti con invalidità contratte sia in guerra che in prigionia. Poi, con la questione della deportazione e della prigionia, per potere giudicare sulla effettiva causa di servizio, sono state necessarie indagini particolarmente gravi e qualche volta quasi impossibili: comunque, molto ardue. Ora, io penso che questa sia stata principalmente la causa del ritardo nella definizione di tutte queste pratiche. Giustissimo quello che dice l'onorevole Zoli: nulla da obiettare. Io mi sono rivolto una domanda, però, fino da quando ho preso in esame il provvedimento; durante questi due mesi di carenza di legge sono stati pagati gli assegni o non sono stati pagati? Penso di sì, perchè altrimenti sarebbe successo un tale putiferio, che certamente lo avremmo saputo tutti.

Dunque, sono stati pagati. Si tratta quindi di sanare il Tesoro che ha pagato.

FORTUNATI. Come facciamo a sanare? Anche qui, era in bilancio la spesa?

TAFURI, relatore. Gli assegni temporanei inferiori alle pensioni gravano tutti sul sistema delle pensioni.

FORTUNATI. In linea teorica, la previsione potrebbe non aver luogo.

TAFURI, relatore. In tal caso la sanatoria si sospende.

FORTUNATI. Appunto: si sospende!

PERINI. Quando la Commissione medica giudica guarito il militare, egli non ha più diritto a pensione, ma fino a quel momento

14a RIUNIONE (12 gennaio 1949)

l'ha goduta, e forse illegittimamente. Ciò è nella prassi normale, naturale.

PRESIDENTE. Mi pare dunque che il disegno di legge si potrebbe approvare, nel frattempo il relatore, senatore Tafuri, potrà verificare cosa è accaduto in questi due mesi. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 436 relative agli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 ottobre 1948–14 aprile 1949.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata, fino a tutto il 14 aprile 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili – rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze – in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

(È approvato).

Metto ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Assegnazione della somma di lire 46 milioni 855.000, occorrente per la corresponsione della maggiore indennità di carovita al
personale dal Pio Istituto di Santo Spirito ed
Ospedali riuniti di Roma ». (N. 201) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Passiamo ora al disegno di legge: «Assegnazione della somma di lire 46.855.000, occorrente per la corresponsione della maggiore indennità di caro-vita al personale dipendente dal Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma».

Al riguardo debbo dire che voi non avete idea che cosa si spenda qui a Roma per gli ospedali. Finora è già stato speso un miliardo e 500 milioni e nonostante questo le rette sono altissime; infatti un ricoverato deve pagare 1800 lire di retta giornaliera. Se poi voi andate nelle corsie degli ospedali, come vi sono andato io, troverete che sono mal riscaldate, mentre gli uffici dell'amministrazione sono surriscaldati. Propongo però di approvare questo disegno di legge come lo ha già approvato la Camera dei deputati. Vorrei tuttavia far notare che per questi Ospedali riuniti di Roma si è già speso un miliardo e 500 milioni, e prima che si chiuda l'esercizio si spenderanno altre centinaia di milioni. Vi confesso che questo è un mio chiodo fisso. Fra l'altro sono stati stanziati 17 miliardi per il Commissariato dell'igiene e sanità.

RICCI FEDERICO. La stessa preoccupazione di cui ha parlato il Presidente è nel mio cervello. Ora noi non possiamo trattare questi casi soli, indipendentemente da altri casi similari. Io non so quanti ospedali vi siano a Roma...

GAVA. L'ospedale di S. Spirito fa parte degli Ospedali Riuniti di Roma.

RICCI FEDERICO. Vorrei poi sapere se le rette che si pagano dai ricoverati siano differenti da ospedale ad ospedale.

GAVA. Le rette che si pagano non hanno importanza per questo provvedimento.

RICCI FEDERICO. Prima di fare uno stanziamento bisogna rendersi conto di quello che si paga. Non è giusto che un Ente dica: « ho speso, ho perduto, non ho denaro », e lo Stato caritatevolmente paghi per esso. Sarebbe molto comodo che io portassi qui le mie pratiche e dicessi: «ho perduto» e lo Stato pagasse per me. In questo caso particolare poi bisogna anche tener conto delle rette che l'ammalato paga, prima di concedere contributi straordinari. Questo è il quarto esempio nella presente riunione di disegno di legge in cui si domanda allo Stato un sussidio e noi lo concediamo. Per queste ragioni io voterò contro.

PRESIDENTE. Credo opportuno di portare a conoscenza della Commissione i seguenti dati, ricevuti dalia Ragioneria generale

14ª RIUNIONE (12 gennaio 1949)

dello Stato e che si riferiscono alla situazione a tutto il 13 gennaio 1949:

Totale parte effettiva. I. 1.790.409.000

Totale generale . L. 3.370.409.000

Penso che sarebbe opportuno che la Commissione nell'approvare il disegno di legge mi autorizzi a chiedere al Ministero dell'interno le necessarie informazioni in rapporto agli stanziamenti fin qui deliberati.

Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 46.855.000 a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a sopperire alla maggiore spesa derivante dalla presente legge con il provento della maggiore entrata prevista dal disegno di legge n. 152, presentato al Parlamento il 29 novembre 1948 e recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Nuove disposizioni relative al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente
talune categorie di pensioni, e modifica dei
termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto
stesso ». (N. 203) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni relative al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni, e modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto stesso ».

ZOLI, relatore. In questo disegno di legge si propone di estendere le pensioni di guerra ai mutilati ed ai caduti della guerra in Spagna, antifranchisti, per adeguarli al trattamento fatto ai mutilati ed ai caduti dell'altra parte.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passeremo all'esame degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono estese ai cittadini italiani i quali, facendo parte di formazioni antifranchiste, abbiano riportato mutilazioni o invalidità, ascrivibili a qualsiasi categoria, in conseguenza del loro intervento, accertato dal Ministero del tesoro, nella guerra civile di Spagna, ed alle loro famiglie in caso di morte ».

(È approvato).

Art. 2.

Le domande previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, possono essere presentate fino al 31 dicembre 1949.

(È approvato).

Art. 3.

La copertura della maggiore spesa derivante dalla presente legge è assicurata dall'entrate risultanti dalla nota di variazione allo stato

14a RIUNIONE (12 gennaio 1949)

di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948–1949 (primo provvedimento) presentato al Parlamento il 29 novembre 1948.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della pre sente legge.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medemedesimo sui residui di olii minerali destinati alla combustione, nonchè determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo ».

(N. 215) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di olii minerali destinati alla combustione, nonchè determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo ».

Dichiaro aperta la discussione generale. ZOLI, relatore. Questo disegno di legge tratta nella prima parte della proroga della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke, importati nel territorio dello Stato; successivamente tratta della temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di olii minerali destinati alla combustione; infine tratta della imposta di fabbricazione sulla ozocerite greggia, sugli olii di petrolio, sul benzolo, sulla paraffina solida, sulla ceresina e sulla vasellina.

FORTUNATI. Vorrei chiedere un chiarimento di natura giuridica. Mi sbaglierò, ma nell'articolo 1 di questo disegno di legge vi è una formulazione per lo meno un po' poetica. Infatti si dice: «La esenzione dal diritto di licenza... prorogata con la legge 29 luglio 1948, n. 1083, ha effetto dal primo gennaio al 31 dicembre 1949 ». Non capisco bene cosa si voglia dire con le parole: «la esenzione prorogata ha effetto».

ZOLI, relatore. Sarebbe stato meglio dire: « ulteriormente prorogata ». Vorrei però far presente che quando si tratta di una modifica formale, poichè il disegno di legge non viene a noi come primi, essendo stato approvato in questa forma dalla Camera, non è il caso di rimandarlo alla Camera dei deputati.

SANNA RANDACCIO. La Camera non ha questa delicatezza nei nostri riguardi, perchè sistematicamente emenda tutte le questioni di forma dei provvedimenti che noi le inviamo. Io sarei del parere di rinviare il disegno di legge alla Camera.

RICCI FEDERICO. In questo disegno di legge sono trattati argomenti distinti: la prorega del diritto di licenza, la sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di oli minerali destinati alla combustione e la determinazione dell'imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi. Vorrei far notare che quando si tratta di cose differenti sarebbe opportuno fare dei disegni di legge diversi, e questo per una comodità di ricerca di questi provvedimenti a distanza di tempo.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Ricci è giustissima. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

La esenzione dal diritto di licenza dovuto sul carbone fossile è sul carbone coke (voci della tariffa 564 et 564-bis) all'atto della loro importazione nel territorio dello Stato, prorogata con la legge 29 luglio 1948, n. 1083, ha effetto dal 1º gennaio al 31 dicembre 1949.

(\hat{E} approvato).

14ª RIUNIONE (12 gennaio 1949)

Art. 2.

La esenzione di cui al precedente articolo è accordata ai residui della lavorazione degli olii di petrolio, da usare direttamente come combustibili (voce $643\ b$, 6-alfa della tariffa doganale).

La stessa agevolezza è accordata anche agli olii di petrolio greggi, naturali, importati nel territorio dello Stato per esservi lavorati (v. ce 643-a-2 della tariffa doganale, per la quantità corrispondente agli olii combustibili da essi ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi.

(È approvato).

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine dovute, ai sensi del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e modificato da ultimo col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1285, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, sulla ozocerite greggia, sugli olii di p trolio e sugli olii provenienti

dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torba, di schisti e simili, sul benzolo, sulla paraffina solida, sulla ceresina e sulla vasellina (voci ex 563, 643, ex 649, 650, 651 e 652 della tariffa doganale) sono riscosse sul peso netto reale.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Propongo che l'esame dei tre disegni di legge, di particolare importanza, che seguono all'ordine del giorno, sia rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

La riunione termina alle ore 18,20.